



Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti – Corte de' Cortesi con Cignone Provincia di Cremona

Verbale n. 11 del 16 dicembre 2021

Parere dell'Organo di Revisione sulla costituzione del Fondo delle Risorse decentrate per l'anno 2021 e sull'ipotesi di contratto collettivo decentrato per la destinazione delle risorse decentrate del personale non dirigente anno 2020 – Parte economica.

La sottoscritta Glenda Fantoni, nata a Mantova (MN) il 06/08/1976, codice fiscale FNTGND76M46E897W, nella sua qualità di Revisore Unico dell'Unione di Comuni Lombarda "Casalbuttano ed Uniti – Corte de' Cortesi con Cignone" per il triennio 2021/2023

Premesso che in data 14/12/2021 è stata trasmessa alla sottoscritta Revisore dei Conti la seguente documentazione al fine della certificazione sulla costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 e sull'ipotesi di contratto collettivo decentrato per la destinazione delle risorse decentrate del personale non dirigente anno 2021 – Parte economica:

- Presa d'atto costituzione fondo risorse decentrate anno 2020 e Linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte datoriale approvate con delibera di G.U. n. 34 del 06/11/2021;
- Costituzione del fondo per le risorse decentrate 2021 nell'importo di € 24.280,45 con determina n. 140 dell'11/11/2021
- Ipotesi di C.C.D. per la destinazione delle risorse del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente anno 2021 – parte economica, siglata dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale in data 23/11/2021;
- Relazione tecnico –finanziaria ai sensi dell'art. 40 c.3 sexies del D.Lgs 165/2001 redatta in base agli schemi approvati con Circolare RGS n. 25 del 19/7/2012 aggiornata con gli schemi pubblicati al link [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-i/e-GOVERTNME1/Schemi-RTF/note applicative/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-i/e-GOVERTNME1/Schemi-RTF/note_applicative/), opportunamente modificati coerentemente con il nuovo CCNL 21/05/2018 ed i vincoli normativi;
- Relazione illustrativa del Segretario Comunale sull'ipotesi di CCDI per l'utilizzo delle risorse decentrate relative all'anno 2021;

Visti

- Lo statuto dell'Unione;
- Le disposizioni dei Contratti Collettivi nazionali del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali e in particolare gli arti 8, 67 e 68 del CCNL 21.05.2018;
- L'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017;
- Il D.Lgs n. 165/2001 ed in particolare l'art. 40bis;
- Il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;
- Il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
- I principi contrabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- I principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili;

Rilevato inoltre che con la documentazione di cui sopra è stato trasmesso il prospetto riepilogativo del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto"*;
- L'art. 40, comma 3 quinquies del D.Lgs. 165/2001 dispone che *"...le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate..."*
- L'art. 40, comma 3 sexies del D.Lgs. 165/2001 prevede che *"a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40bis, comma 1;*
- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 così come sostituito dall'art. 55 del d.Lgs n. 150/2009, che dispone *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo"*;

Rilevato che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta dell'Unione alla firma dell'accordo stesso;

Preso atto:

- Che l'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 prevede testualmente quanto segue: *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo*

1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue: *"Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";*
- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che: *"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative";*
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina: *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";*
- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante: *"Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";*
- Che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, in cui all'art. 67 si disciplina la costituzione del Fondo delle risorse decentrate;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 19.07.2012;

Visto l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto della quantificazione del "fondo" come definita con determinazione n. 140 del 11/11/2021 a firma del Responsabile Finanziario come allegato;

Dato atto che l'Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti e Corte dè Cortesi con Cignone, risulta rispettare il principio di contenimento della spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296 del 27.12.2006, in termini di consuntivo ed in via previsio-

BARDINI & ASSOCIATI
ASSOCIAZIONE DI PROFESSIONISTI

Dott. GLENDA FANTONI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

nale, come risulta da diverse analisi effettuate nel corso dell'anno dal Responsabile del servizio finanziario/personale;

Analizzata attentamente la documentazione trasmessa;

Verificato

- Che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n.25 del 19/7/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, opportunamente adeguata ai contenuti del nuovo CCNL sottoscritto il 21/5/2018;
- Che il fondo per l'anno 2021 è stato costituito in conformità alla normativa vigente;
- Che l'ipotesi di contratto collettivo decentrato per la destinazione delle risorse decentrate del personale non dirigente anno 2021 – Parte economica è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge,
- La compatibilità dei costi dell'ipotesi di CCDI personale non dirigente, ed i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e contrattuali;
- Il bilancio di previsione per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo;


La sottoscritta Glenda Fantoni, nella sua qualità di Revisore Unico dell'Unione

Esprime parere favorevole

per quanto di sua competenza, in relazione a quanto sopra esaminato.

Casalbuttano ed Uniti/Mantova, 16 dicembre 2021

Il Revisore Unico



Dott. Glenda Fantoni